

Trib. Catania, ordinanza 28/01/2015 – Est. Dott. Antonino Fichera

«È ammissibile la rimessione in termini della parte che procede al deposito telematico di un atto inviandolo erroneamente ad una sezione diversa da quella che ha effettivamente in carico il procedimento e ricevendo, ciononostante, un messaggio che l'induca a ritenere che l'accettazione è effettivamente avvenuta. Tale messaggio, infatti, è idoneo a generare un legittimo affidamento sull'avvenuto deposito degli atti. D'altro canto, sarebbe spettato alla cancelleria, a fronte dell'errata accettazione, di provvedere a trasmettere l'atto in questione alla sezione competente» (Massima non ufficiale)

IN FATTO

Il G.I.

esaminati gli atti della causa n. *omissis*;

sciogliendo la riserva che precede;

ritenuto che il resistente ha domandato la remissione in termini al fine di depositare la memoria *ex art.* 426 cpc e produrre alcuni documenti;

ritenuto che il ricorrente si è opposto alla richiesta;

ritenuto che il resistente ha depositato la memoria ed i documenti in questione avvalendosi del deposito telematico e che per errore i documenti sono stati inviati/depositati alla sezione lavoro del tribunale;

ritenuto che il ricorrente ha, tuttavia, ricevuto un messaggio di accettazione deposito della memoria integrativa con la dizione “descrizione esito: numero di ruolo non valido: il mittente non ha accesso al fascicolo. Accettazione avvenuta con successo”;

ritenuto che la comunicazione inviata dalla cancelleria è senz'altro idonea a generare un legittimo affidamento sull'avvenuto deposito degli atti;

ritenuto che la cancelleria a fronte dell'errata accettazione dell'atto avrebbe dovuto trasmetterlo alla sezione competente (evitando che la parte incorresse in preclusioni) ovvero informare compiutamente la parte dell'errata ricezione (come peraltro suggerito dal cd. “*vademecum PCT-II edizione*”, all'art. 13);

ritenuto che nessuna di tali condotte risulta posta in essere e che sussistono, dunque, almeno a giudizio di questo decidente, i presupposti per la remissione in termini;

ritenuto che posta tale conclusione va riassegnato il termine per il deposito di memorie integrative ad entrambe le parti;

P.Q.M.

Rinvia all'udienza del *omissis ex art.* 420 cpc, assegnando alle parti termine fino al 31.03.2015 per l'eventuale integrazione degli atti mediante deposito di memorie e documenti.

Si comunichi.

Catania, 28.01.2015